

LAVORO

W 66



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

N° 8686/10 R.G.
N° 466 CRON

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 27.1.11

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Nella persona del dott. F. Scarzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.8484/2010

promossa da

CONIDI ANTONELLA, AMEDEO CASTROVILLARI, LAURA PAPA E PIERGIORGIO PARDO, assistiti dall'avv. M. R. Ambrosini

nei confronti

MIUR, assistito dall'Avvocatura dello Stato
sulle conclusioni riportate in atti

Il Giudice del Lavoro
Dr. Fabrizio Scarzella

CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va in via pregiudiziale rigettata l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di accesso e di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico ma di assunzioni già costituite e di domande aventi ad oggetto la corresponsione di differenze retributive e di importi risarcitori. Va del resto evidenziato, sul punto, il costante orientamento della Cassazione la dove statuisce, in "in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (v. Cass. 17466/2009).

Nel merito va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 368/2001, al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta "ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in proporzione al periodo lavorativo prestato e non obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La direttiva CE 1999/70 prevede inoltre alla clausola 4 che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili "per il solo fatto di aver un contratto o un rapporto a tempo determinato a meno che non sussistano delle ragioni obiettive". La Corte di Giustizia ribadisce sul punto, nella causa C-307/05 del 13.9.2007, che "risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico". Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, tenuto conto che nel caso in esame non viene neanche dedotta dalla resistente la sussistenza di concrete ed effettive ragioni oggettive giustificatrici di un trattamento differenziato

tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, appare configurabile l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione- avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento a parte ricorrente degli scatti di anzianità riconosciuti ai colleghi di pari anzianità e livello assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato- con conseguente illegittimità dei contratti a termine impugnati, ex. art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, e con diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo risarcitorio, una somma ammontante alla differenza tra quanto percepito, nel medesimo periodo, dai dipendenti assunti dalla resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello e quanto percepito dagli stessi. Sugli importi liquidandi, trattandosi di voce risarcitoria, devono essere corrisposti unicamente gli interessi legali maturandi dalla sentenza al saldo. Appare sul punto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente visto che il ricorso in esame, trovando titolo e causa nell'avvenuta violazione del principio di non discriminatorietà, è prodromico a un'azione di accertamento della nullità parziale dei contratti in oggetto, ritenuta per legge imprescrittibile. Va in ogni caso evidenziato che appare comunque applicabile, nel caso di specie, il termine prescrizione decennale, ex. art. 2946, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.

Quanto fin qui esposto pare assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti.

Spese di lite come da soccombenza, tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua esigua durata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con la resistente e, quindi, gli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo nella misura prevista dal CCNL di settore
- 2) Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro-tempore, all'inserimento dei ricorrenti nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dagli stessi dall'inizio del rapporto di lavoro con la resistente e alla corresponsione ai ricorrenti delle differenze retributive maturate dalla decorrenza del relativo diritto in relazione alle rispettive anzianità di servizio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 3) Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro-tempore, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge, a favore dell'avv. antistatario.

Milano 27/1/11

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

Il Giudice del Lavoro
Dr. Fabrizio Scarzella

OGGI 27 GEN. 2011

IL CANCELLIERE

Valeria Molinetti